

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA AULSS 9 SCALIGERA E ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR (VR).

Note per la trasparenza: All'interno del Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali si dispone la stipula di un accordo di collaborazione con l'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR)

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

Premesso che:

- con D.G.R.V. n. 2621 dell'11/06/1996 è stato approvato il "Programma regionale di prevenzione per i viaggiatori internazionali" avente lo scopo di organizzare, a livello regionale, attività coordinate ed integrate di prevenzione per i viaggiatori internazionali con l'obiettivo di offrire all'utente informazioni sanitarie corrette ed il più possibile uniformi, utilizzando idonei strumenti di informazione e di profilassi;

- con D.G.R. n. 1695 del 29/06/2001 la Regione Veneto ha istituito presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione dei Viaggiatori Internazionali avente le seguenti funzioni principali:

- supporto alla programmazione regionale;
- coordinamento della rete degli ambulatori vaccinali e delle strutture infettivologiche della Regione;
- miglioramento del livello di sicurezza delle vaccinazioni e della profilassi farmacologica;
- valutazione, analisi e verifica dei dati raccolti nei vari Servizi; produzione e distribuzione di materiale informativo.

- con D.G.R.V. n. 4023 del 22/12/2009 veniva approvata una nuova convenzione tra la Regione Veneto e l'Azienda ULSS 20 per la conduzione del Programma Regionale per i viaggiatori internazionali che prevedeva, tra l'altro, anche la collaborazione con il Centro per le Malattie Tropicali Ospedale Sacro Cuore di Negrar;

- con successive deliberazioni il Direttore Generale dell'ULSS 20 ha approvato, negli anni, specifiche convenzioni per regolare i rapporti tra Ospedale Sacro Cuore di Negrar – Centro per le Malattie Tropicali – e Programma Regionale di Prevenzione per i Viaggiatori Internazionali attivo presso il Dipartimento di Prevenzione;

- il Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali è inserito come "Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all'immigrazione e profilassi per i Viaggiatori Internazionali" (Codice: 9.VI) nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-18, prorogato al 31.12.2019 con D.G.R.V. 792 dell'8.06.2019;

- con deliberazione n. 311 del 16.05.2019 avente oggetto "Recepimento finanziamenti per l'anno 2019 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 – 2019", il Direttore Generale autorizzava, fra l'altro, l'avvio e l'attuazione delle attività previste dal "Programma: Progetto per la sorveglianza e la Prevenzione delle patologie legate ai Viaggi e all'Immigrazione" Codice 9.VI PRP 2014-2019 che prevede anche la voce specifica "Convenzione Ospedale di Negrar per le malattie neglette" e l'indicazione di uno specifico finanziamento dedicato;

- con nota n. 156347 del 15/04/2020 la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto, nelle more della adozione del Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025 e dell'approvazione da parte della Giunta Regionale

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

del Veneto del nuovo piano Regionale Regionale Prevenzione (PRP), ha chiesto alle proprie Aziende ULSS, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all'Università degli Studi di Padova di indicare quali attività intendevano condurre nel corso del 2020 e di quantificare le risorse finanziarie ritenute necessarie;

- con nota n. 94533 del 12/06/2020, questa Azienda ULSS ha provveduto a rimodulare i finanziamenti residui dei Programmi del PRP anno 2019 e comunicato alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la propria volontà di proseguire le azioni in corso relativamente ai progetti "Piano Formativo Regionale a sostegno del calendario vaccinale", "Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e alla immigrazione e profilassi per i Viaggiatori Internazionali", indicando il fabbisogno finanziario ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di tali progetti, nel corso dell'anno 2020;

- con Decreto n. 29 del 16/06/2020 "Finanziamento per l'anno 2020 per la continuazione delle attività del Piano Regionale Prevenzione (PRP)", per dare continuità alle azioni in corso previste del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, approvato con D.G.R. n. 2705 del 29/12/2014, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha assegnato alla Azienda ULSS 9 Scaligera per l'anno 2020 per il Progetto 9.VI - "Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e alla immigrazione e profilassi per i Viaggiatori Internazionali" 70.000,00 €;

- con deliberazione n. 681 del 27.08.2020 avente oggetto "Recepimento finanziamenti per l'anno 2020 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 – 2019", il Direttore Generale autorizzava, fra l'altro, l'avvio e l'attuazione delle attività previste dal "Programma: Progetto per la sorveglianza e la Prevenzione delle patologie legate ai Viaggi e all'Immigrazione" Codice 9.VI PRP 2014-2019 che prevede anche la voce specifica "Convenzione Ospedale di Negrar per le malattie neglette" e l'indicazione di uno specifico finanziamento dedicato;

- con nota n. 289419 del 28/06/2021 la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto, trasmetteva il Decreto n. 26 del 23/06/2022, con il quale prorogava i termini per la realizzazione delle attività del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2018 e per l'utilizzo dei finanziamenti relativi agli anni 2019, 2020, 2021, di cui rispettivamente ai Decreti n. 24/2019, 29/2020 e 33/2021.

Preso atto che:

- con nota protocollo n. 27970 del 23.01.2019 la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria richiedeva a questa Azienda di regolare - all'interno del "Programma regionale di prevenzione per i viaggiatori internazionali"- con una convenzione ad hoc la collaborazione con il Centro per le Malattie Tropicali dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria per la realizzazione delle attività relative al citato Programma;

- l'Azienda ULSS 9 Scaligera intende formalizzare la consolidata collaborazione con il Centro per le Malattie tropicali (ora denominato Dipartimento di Malattie Infettive-Tropicali e Microbiologia – DITM) dell'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria al fine di realizzare alcune delle attività connesse al Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali identificato al Codice 9.VI del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019;

- la succitata collaborazione è particolarmente importante per la lunga esperienza maturata dalle parti in causa nella consulenza e intervento pre e post viaggio e per l'elevata scientificità; inoltre il DITM dell'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria può fornire un rapido supporto nella diagnosi e cura delle patologie infettive/tropicali.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla stipulazione di un nuovo accordo di collaborazione con il Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia dell'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria per la realizzazione di alcune attività a supporto del PRP 2014 – 2019 nell'ambito del Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione



aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprio quanto citato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Sacro Cuore Don Calabria Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia per la realizzazione - all'interno del Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali – di attività ed azioni i cui contenuti, obiettivi e modalità di svolgimento sono descritti nell'accordo stesso;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla sottoscrizione del presente atto e di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento, come da deliberazione n. 4 del 01/03/2021;
4. di incaricare il Direttore dell'UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica ad accertare con periodicità lo stato di attuazione delle attività oggetto dell'accordo di cui al punto 1);
5. di dare atto che il contributo per lo svolgimento delle attività indicate nell'allegato accordo di collaborazione ammonta ad 8.352,00 € per l'anno 2022 e 30.000,00 € per gli anni successivi, previa proroga regionale delle scadenze dei suddetti finanziamenti e trova copertura nei codici progetto "027VIINT19" e "027VIINT20" con competenza a liquidare del Direttore UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica. L'importo sopra indicato, nei limiti del finanziamento assegnato dalla Regione Veneto, potrà essere anticipato dall'Azienda AULSS 9 Scaligera;
6. di riservarsi di adottare ogni ulteriore provvedimento per un regolare svolgimento delle attività previste dall'accordo sopra indicato;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di questa Azienda oltre a quello finalizzato.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) SACRO
CUORE – DON CALABRIA –**

Tra

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA (di seguito anche indicata per brevità “AULSS”) con sede legale in Verona Via della Valverde, 42 C.F. 02573090236, nella persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro a ciò delegato, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 01/03/2021;

e

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Sacro Cuore - Don Calabria Codice fiscale e partita IVA 00280090234, rappresentato dall'Amministratore Delegato Dr. Mario Piccinini domiciliato per la carica presso l'IRCCS stesso - via Don Angelo Sempreboni n. 5, 37024 Negrar (VR)

PREMESSO

- che con D.G.R.V. n. 2621 dell'11/06/1996 è stato approvato il “Programma regionale di prevenzione per i viaggiatori internazionali” avente lo scopo di organizzare, a livello regionale, attività coordinate ed integrate di prevenzione per i viaggiatori internazionali con l'obiettivo di offrire all'utente informazioni sanitarie corrette ed il più possibile uniformi, utilizzando idonei strumenti di informazione e di profilassi;

- che con D.G.R. n. 1695 del 29/06/2001 la Regione Veneto ha istituito presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione dei Viaggiatori Internazionali avente le seguenti funzioni principali:

- supporto alla programmazione regionale;
- coordinamento della rete degli ambulatori vaccinali e delle strutture infettivologiche della Regione;
- miglioramento del livello di sicurezza delle vaccinazioni e della profilassi farmacologica;
- valutazione, analisi e verifica dei dati raccolti nei vari Servizi;
- produzione e distribuzione di materiale informativo.

- che con D.G.R.V. n. 4023 del 22/12/2009 veniva approvata una nuova convenzione tra la Regione Veneto e l'Azienda ULSS 20 per la conduzione del Programma Regionale per i viaggiatori internazionali che prevedeva, tra l'altro, anche la collaborazione con il Centro per le Malattie Tropicali Ospedale Sacro Cuore di Negrar;

- che con deliberazione n. 453 del 6.08.2009 il Direttore Generale dell'ULSS 20 approvava la collaborazione già da tempo in atto tra il Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali ed il Centro per le Malattie tropicali – Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar;
- che con deliberazione n. 448 del 26.07.2012 il Direttore Generale dell'ULSS 20 approvava lo schema di accordo di collaborazione con l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar per regolare la realizzazione – nell'ambito del Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali, istituito presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS – delle attività/azioni dettagliate all'art. 1) dell'accordo stesso, giusto repertorio n. 120182 del 28.12.2012;
- che con D.G.R.V. n. 344 del 19/03/2013 veniva approvata la convenzione per regolare i rapporti tra la Regione Veneto – Direzione Prevenzione e l'Azienda ULSS 20 di Verona per la realizzazione del Programma regionale per i Viaggiatori Internazionali;
- che con deliberazione n. 272 del 16.05.2013 il Direttore Generale dell'ULSS 20 formalizzava la collaborazione sancita con la succitata D.G.R.V. n. 344/2013;
- che il Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali è inserito come “Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all'immigrazione e profilassi per i Viaggiatori Internazionali” (Codice: 9.VI) nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-18, prorogato al 31.12.2019 con D.G.R.V. 792 dell'8.06.2019;
- che con Decreto del 23.05.2018 il Ministero della Salute riconosceva l'Ospedale Classificato Equiparato – Sacro Cuore Don Calabria di Negrar come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina “Malattie infettive e tropicali”;
- che l'Azienda ULSS 9 intende formalizzare la consolidata collaborazione con il Centro per le Malattie tropicali (ora denominato Dipartimento di Malattie Infettive-Tropicali e Microbiologia – DITM) dell'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria al fine di realizzare le attività connesse al Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali identificato al Codice 9.VI del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019;
- che la succitata collaborazione è particolarmente importante per la lunga esperienza maturata dalle parti in causa nella consulenza e intervento pre e post viaggio e per l'elevata scientificità; inoltre il DITM dell'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria può dare un rapido supporto nella diagnosi e cura delle patologie infettive/tropicali;
- con nota protocollo n. 27970 del 23.01.2019 la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria richiedeva a questa Azienda di regolare - all'interno

del “Programma regionale di prevenzione per i viaggiatori internazionali”- con una convenzione *ad hoc* la collaborazione con il Centro per le Malattie Tropicali dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria per la realizzazione delle attività relative al citato Programma

- che con deliberazione n. 311 del 16.05.2019 avente oggetto “Recepimento finanziamenti per l’anno 2019 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 – 2019” , il Direttore Generale autorizzava, fra l’altro, anche l’avvio e l’attuazione delle attività previste dai Programmi del PRP, in coerenza con la programmazione regionale e come dettagliate nelle rispettive schede progetto comprendenti i piani economico finanziari;

- che con deliberazione n. n. 681 del 27.08.2020 avente oggetto “Recepimento finanziamenti per l’anno 2020 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 – 2019”, il Direttore Generale autorizzava, fra l’altro, l’avvio e l’attuazione delle attività previste dal “Programma: Progetto per la sorveglianza e la Prevenzione delle patologie legate ai Viaggi e all’Immigrazione” Codice 9.VI PRP 2014-2019 che prevede anche la voce specifica “Convenzione Ospedale di Negrar per le malattie neglette” e l’indicazione di uno specifico finanziamento dedicato;

- che la scheda progetto denominata “Programma: Progetto per la sorveglianza e la Prevenzione delle patologie legate ai Viaggi e all’Immigrazione” Codice 9.VI PRP 2014-2019, allegata alla sopra citata deliberazione n. 311/2019, prevede la voce specifica “Convenzione Ospedale di Negrar per le malattie neglette” con l’indicazione di uno specifico finanziamento dedicato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto dell’accordo)

L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione regola la collaborazione tra l’Azienda ULSS 9 Scaligera e l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria per la realizzazione – nell’ambito del Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali - delle attività e delle azioni di seguito indicate:

- a) sorveglianza epidemiologica sulle malattie infettive e tropicali a rischio di diffusione in Italia;
- b) sorveglianza epidemiologica sulle patologie infettive e non infettive, legate all’immigrazione, in collaborazione con le strutture regionali dedicate;
- c) collaborazione con il gruppo regionale “ Disinfestazione da zanzare Tigre” (DGRV n. 2178 del 08.08.2008) su stesura/aggiornamento di Piani di sorveglianza, prevenzione delle infezioni e lotta ai vettori di malattie infettive e tropicali;

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

- d) attività di consulenza pre e post viaggio inerente le malattie tropicali e l'attività clinica in ambito ospedaliero. Si precisa che per le eventuali visite infettivologiche è richiesta la prescrizione su ricettario regionale;
- e) studi clinici sulle patologie legate ai viaggi e sui mezzi di prevenzione, sorveglianza e ricerche cliniche ed epidemiologiche sulle malattie tropicali e parassitarie di importazione e non, in base ai dati raccolti dagli ambulatori di vaccinazioni internazionali;
- f) corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambulatori Viaggiatori Internazionali della Regione, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera scelta, ai Medici e personale sanitario dei reparti di Malattie Infettive e Tropicali e più in generale al personale sanitario del territorio regionale;
- g) stesura e diffusione di materiale informativo su argomenti che riguardano patologie di particolare interesse con aggiornamento costante su casi clinici specifici riguardanti il pre e post viaggio;
- h) organizzazione di convegni e corsi di formazione su argomenti di malattie infettive e tropicali;
- i) predisposizione di strumenti informativi anche con la possibile realizzazione di una App informatica in grado di seguire in tempo reale il viaggiatore durante il soggiorno e fornire supporto in tempo reale nel caso di problemi clinici.
- j) supporto clinico-diagnostico per problemi insorti dopo un viaggio in un Paese tropicale.

Articolo 2 (Durata dell'accordo)

Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e proseguirà, valutati i risultati ottenuti, sino alla fine del Piano Regionale Prevenzione 2014 – 2019.

Articolo 3 – FINANZIAMENTO

1. Per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo, l'Azienda ULSS 9 Scaligera mette a disposizione la somma di Euro 38.352,00, a fronte della quale dovranno essere redatte dall'IRCCS Don Calabria specifici documenti di attività e costi da validare a cura del Direttore del SISP.

2. L'importo di cui al comma 1. del presente articolo sarà imputato sul finanziamento regionale previsto per la realizzazione del "Programma: Progetto per la sorveglianza e la Prevenzione delle patologie legate ai Viaggi e all'Immigrazione" e verrà erogato a consuntivo delle attività svolte, a fronte di specifica relazione di conformità dei documenti di cui al comma 1, validata dal Direttore del SISP.

3. L'importo trasferito coprirà i costi sostenuti e documentati dall'IRCCS per la realizzazione di quanto previsto all'art. 1. I costi dovranno essere puntualmente rendicontati all'Azienda ULSS 9 Scaligera; l'IRCCS dovrà inoltre conservare tutta la documentazione contabile relativa all'Accordo e renderla disponibile, a seguito di richiesta dell'ULSS 9, entro 15 giorni.

Articolo 4 (Personale delle parti)

Le attività e le azioni di cui all'art. 1 sono svolte, in collaborazione, dal personale dell'Azienda ULSS 9 e dal personale dell'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria; ogni qualvolta le esigenze dell'accordo lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le modalità ed i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale. Ciascuna parte garantirà, come da normativa vigente, idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

I nominativi del personale che si rechi presso le strutture dell'altro ente contraente dovranno essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei responsabili scientifici del programma di ricerca.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Articolo 5 (Sede dello svolgimento delle attività)

Le attività di cui al presente accordo saranno svolte presso le strutture dell'ULSS 9, dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria e sul territorio regionale a seconda delle necessità organizzative delle attività previste, in accordo tra le Parti.

Articolo 6 (Responsabili scientifici)

La responsabilità scientifica dell'attuazione del presente accordo è affidata, da parte dell'ULSS 9 al Direttore del SISP o suo delegato e da parte dell'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria al Prof. Zeno Bisoffi, direttore del DITM.

Articolo 7 (Obblighi delle parti)

Le Parti si impegnano a garantire tutte le azioni necessarie al positivo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 8 (Proprietà dei risultati)

La proprietà dei risultati scientifici dell'attività, degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito dell'attività prevista, compresa la proprietà dei dati, è attribuita all'Azienda ULSS n. 9 e all'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria.

L'eventuale diffusione dei risultati delle attività dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Generale dell'ULSS n. 9 e alla Direzione Amministrativa dell'IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria, oltre che alla Regione Veneto e i relativi documenti o prodotti dovranno contenere l'indicazione della partecipazione.

Articolo 9 (Controversie)

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Verona.

Articolo 10 (Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

Il Responsabile esterno trattamento dati personali è il Presidente dell'IRCCS Don Calabria Fr. Gedovar Nazzari, in conformità a quanto previsto nel "ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679" allegato al presente accordo.

Articolo 11 (Registrazione)

La registrazione, qualora prevista, verrà effettuata ai sensi della vigente normativa.

La presente convenzione si compone di n. 11 articoli.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, lì

IRCSS Sacro Cuore – Don Calabria


L'Amministratore Delegato

Dr. Mario PICCININI

Azienda ULSS 9 SCALIGERA

Il Direttore Dipartimento Prevenzione

Dr. Fabrizio Cestaro

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

in data _____ ha stipulato un ACCORDO con **IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria**, con sede in Negrar di Valpolicella (VR), Via Don A. Sempredoni n. 5, P.IVA 00280090234 avente ad oggetto la realizzazione di iniziative di formazione nell'ambito del Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali rivolte agli operatori sanitari che lavorano negli Viaggiatori Internazionali e più ingenerale al personale sanitario del territorio regionale, relative alla sorveglianza epidemiologica sulle malattie infettive, non infettive e tropicali legate all'immigrazione, attività di consulenza pre e post viaggio, studi clinici sulle patologie legate ai viaggi, organizzazione di convegni sul tema delle malattie infettive e tropicali, fornire supporto clinico-diagnostico anche in tempo reale mediante strumenti informativi;

- per l'esecuzione dell'Accordo e per il compimento delle attività conseguenti, la ditta/società esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA
IRCCS Ospedale Sacro cuore Don Calabria
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione del ACCORDO riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

IRCCS Sacro Cuore Don Calabria, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- realizzazione di iniziative di formazione nell'ambito del Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali rivolte agli operatori sanitari che lavorano negli Viaggiatori Internazionali e più in generale al personale sanitario del territorio regionale, relative alla sorveglianza epidemiologica sulle malattie infettive, non infettive e tropicali legate all'immigrazione, attività di consulenza pre e post viaggio, studi clinici sulle patologie legate ai viaggi, organizzazione di convegni sul tema delle malattie infettive e tropicali, fornire supporto clinico-diagnostico anche in tempo reale mediante strumenti informativi.


Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:


 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<h2 style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</h2> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;

- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 7 giorni prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 7 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.



Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

 	<p style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Fr. Gedovar Nazzari

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Dott. Pietro Girardi

